



Decreto Dirigenziale n. 88 del 29/06/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 7
COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2008.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a) l'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 ha previsto che la gestione dell'interruzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita ai concessionari, agevolazione prevista dall'articolo 5 comma 44 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sia svolta direttamente dai competenti uffici regionali;
- b) la richiamata norma prevede che un decreto del dirigente del Settore Finanze e Tributi individui le modalità operative per darne applicazione;
- c) per dare attuazione a detta funzione la Regione ha realizzato un apposito applicativo che i soggetti interessati possono utilizzare via web, denominato sost@r;
- d) detto applicativo include una specifica funzionalità che consente il caricamento, da remoto, del file compilato secondo le specifiche tecniche riportate nel medesimo decreto;
- e) con decreto dirigenziale n. 101 del 14/10/2011 veniva stabilito di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 7 comma 2, della Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1;
- f) il decreto citato stabiliva che gli esercenti attività di commercio di veicoli potessero, tra l'altro, *"...procedere all'invio dei dati significativi mediante apposito file, seguendo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento quale allegato A;"*

Considerato che

- a) alcuni degli operatori specializzati (concessionari per la rivendita), che usufruiscono dell'agevolazione in parola, hanno proceduto alla trasmissione dei dati mediante l'invio di supporti elettronici sui quali sono stati memorizzati i dati;
- b) tale attività comporta un intervento manuale di un operatore regionale, con allungamento dei tempi per il completamento del processo;
- c) tale modalità non consente all'operatore di avere immediatamente conferma dell'avvenuta esecuzione dell'operazione;
- d) l'utilizzo dell'applicativo on line consente di procedere alle eventuali correzioni dei dati con tempestività e senza l'avvio di una istruttoria da parte dell'ente;
- e) la realizzazione dell'applicativo sost@r, utilizzato esclusivamente da remoto, consente al soggetto interessato di inviare on line i dati e all'ente di aggiornare, con la stessa tempistica, il data base di gestione della tassa automobilistica regionale;
- f) l'articolo 3 comma 2 della legge n. 212/2000 stabilisce un termine non inferiore ai sessanta giorni per prevedere a carico dei contribuenti nuovi adempimenti;

Ritenuto di

dover prevedere che la comunicazione dei dati da parte degli operatori specializzati (concessionari per la rivendita), avvenga esclusivamente attraverso il canale telematico e con l'utilizzo dell'applicativo sost@r o attraverso l'inserimento puntuale delle agevolazioni o attraverso quello massivo, utilizzando la specifica funzionalità di caricamento massivo dei dati, nel rispetto del tracciato allegato al decreto 101 del 14/10/2011;

Visti

- a) il decreto dirigenziale n. 101 del 14/10/2011
- b) il DL 953/82 convertito dalla L. 53/83;
- c) la L. 449/97;
- d) la L.R. n. 1/2008;

decreta

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate

- 1) di individuare in maniera esclusiva la modalità di trasmissione dei dati da parte degli operatori autorizzati;
- 2) di prevedere pertanto che trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Burc gli operatori specializzati (concessionari per la rivendita) possano procedere all'inserimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 5 comma 44 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 o puntualmente o attraverso l'invio massivo dei dati, unicamente mediante l'applicativo sost@r, secondo il tracciato allegato;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori Co.Re.Co. provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
- 4) di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.